



## COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 14 DICEMBRE 2023

Consiglio federale n.5 – riunione del 14 dicembre 2023

### DELIBERA N.157/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di provvedere a nominare gli staff tecnici che saranno alla guida delle Squadre Nazionali Giovanili in considerazione dell'attività internazionale prevista nel 2024 che prevede la partecipazione a sei Campionati Europei di categoria, due Campionati Mondiali Under17 ed ai Trofei dell'Amicizia, riservati alle categorie Under 15, che si svolgeranno in Italia;
- ascoltata la proposta presentata dal dott. Salvatore Trainotti, Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali maschile e femminile;

### DELIBERA

- di approvare la nomina degli Allenatori delle Squadre Nazionali Giovanili che prenderanno parte alle competizioni internazionali previste nel 2024 come di seguito:
  - Under 20 maschile Paolo Galbiati
  - Under 20 femminile: Giuseppe Piazza
  - Under 18 maschile: Marco Sodini
  - Under 18 femminile: Luca Andreoli
  - Under 17 maschile: Giuseppe Mangone
  - Under 17 femminile: Giovanni Lucchesi
  - Under 16 maschile: Alberto Buffo
  - Under 16 femminile: Giovanni Lucchesi
  - Under 15 maschile: Alessandro Nocera – Trofeo dell'Amicizia
  - Under 15 femminile: Tommaso Moscovini – Trofeo dell'Amicizia

### DELIBERA N.158/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.100/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LOVISOTTO ISACCO /TIGER CESENA SSD ARL (fasc.106 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.110 del Regolamento Organico;

### DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia LOVISOTTO ISACCO/TIGER CESENA SSD ARL (FASC.106 2022/23).

**DELIBERA N.159/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.101/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CHIAPPARINI MATTEO /TIGER CESENA SSD ARL (fasc.124 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CHIAPPARINI MATTEO/TIGER CESENA SSD ARL (fasc.124 2022/23).

**DELIBERA N.160/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.102/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRACCI JONAS /TIGER CESENA SSD ARL (fasc.112 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia BRACCI JONAS/TIGER CESENA SSD ARL (fasc.112 2022/23).

**DELIBERA N.161/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.103/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRIGHI ANTONIO /TIGER CESENA SSD ARL (fasc.111 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia BRIGHI ANTONIO/TIGER CESENA SSD ARL (fasc.111 2022/23).

**DELIBERA N.162/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.104/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura HIDALGO ANFERNE /TIGER CESENA SSD ARL (fasc.120 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia HIDALGO ANFERNE/TIGER CESENA SSD ARL (fasc.120 2022/23).

**DELIBERA N.163/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.105/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CECILI GIULIA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.121 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CECILI GIULIA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.121 2022/23).

**DELIBERA N.164/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.106/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DE ROSA FRANCESCA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.121 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DE ROSA FRANCESCA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.121 2022/23).

**DELIBERA N.165/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.107/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SORRENTINO GIULIA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.119 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SORRENTINO GIULIA/PALL.VIGARANO 2008 (fasc.119 2022/23).

**DELIBERA N.166/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.108/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIOLA SSD ARL (cod. FIP 055355) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FORTI ANDREA/PALL.VIOLA SSD ARL (fasc.116 2022/23);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PALL.VIOLA SSD ARL (cod. FIP 055355) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FORTI ANDREA/PALL.VIOLA SSD ARL (fasc.116 2022/23).

**DELIBERA N.167/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.108/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL.VIOLA SSD ARL (cod. FIP 055355) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MICHELON ALESSANDRO/PALL.VIOLA SSD ARL (fasc.115 2022/23);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società PALL.VIOLA SSD ARL (cod. FIP 055355) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MICHELON ALESSANDRO/PALL.VIOLA SSD ARL (fasc.115 2022/23).

**DELIBERA N.168/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FALASCA DANTE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.8 2023/24);
- visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FALASCA DANTE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.8 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.169/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANCELOTTI ANDREA/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.16 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANCELOTTI ANDREA/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.16 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.170/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MASTELLARI MARTINO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.17 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MASTELLARI MARTINO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.17 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.171/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BARTOLI SAVERIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.17 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BARTOLI SAVERIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.17 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.172/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERNARDI VIRGINIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.29 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERNARDI VIRGINIO/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.29 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.



**DELIBERA N.173/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SERPILLI MICHELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.35 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (cod. FIP 055508) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SERPILLI MICHELE/ CHIETI BASKET 1974 SSD ARL (fasc.n.35 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.174/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FLORIO MARCO/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.12 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FLORIO MARCO/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.12 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.175/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OLAJIDE ISABELLA RONKE/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.15 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia OLAJIDE ISABELLA RONKE/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.15 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.176/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERINI VERONICA/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.19 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PERINI VERONICA /ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.19 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.177/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SSD PARTENOPE PALL.SANT'ANTIMO/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.27 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SSD PARTENOPE PALL. SANT'ANTIMO/ASD PALL. VIGARANO 2008 (fasc.n.27 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.178/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRIGHI ANTONIO / TIGER CESENA SSD ARL (fasc.n.13 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BRIGHI ANTONIO/ TIGER CESENA SSD ARL (fasc.n.13 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.179/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ADF BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 051279) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SADI VITA JOSEPH/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.n.2 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ADF BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 051279) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SADI VITA JOSEPH/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.n.2 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.180/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ADF BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 051279) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TAGLIANO DANILO/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.n.5 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ADF BASKETBALL LAMEZIA (cod. FIP 051279) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TAGLIANO DANILO/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.n.5 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.181/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD MINIBASKET BATTIPAGLIA (cod. FIP 050049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ALFORD BREANNA ASHLEY/ASD MINIBASKET BATTIPAGLIA (fasc.n.1 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD MINIBASKET BATTIPAGLIA (cod. FIP 050049) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALFORD BREANNA ASHLEY/ASD MINIBASKET BATTIPAGLIA (fasc.n.1 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.182/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BRONI 2022 (cod. FIP 055754) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RIGHI SIMONE/ASD BRONI (fasc.n.14 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BRONI 2022 (cod. FIP 055754) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RIGHI SIMONE/ASD BRONI 2022 (fasc.n.14 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.183/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA 2022 SSDARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BARBIERI MATTEO/A.COSTA IMOLA 2022 SSDARL (fasc.n.2 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società .COSTA IMOLA 2022 SSDARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BARBIERI MATTEO/A.COSTA IMOLA 2022 SSDARL (fasc.n.2 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.184/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL FEMMINILE FIRENZE ASD (cod. FIP 054735) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CIACCI MATTEO/PALL.FEMMINILE FIRENZE ASD (fasc.n.36 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società .PALL.FEMMINILE FIRENZE ASD(cod. FIP 054735) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura CIACCI MATTEO/PALL.FEMMINILE FIRENZE ASD (fasc.n.36 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.185/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ORLANDINA BASKET 2014 SSD (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ORLANDINA BASKET 2014 SSD/REGGIANI FRANCESCO (fasc.n.1 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET 2014 SSD (cod. FIP 050009) fissando il termine del 19 gennaio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura ORLANDINA BASKET 2014 SSD ARL/REGGIANI FRANCESCO (fasc.n.1 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.110 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/20 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui al comma 5) del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.186/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. che ha riformato il sistema sportivo italiano;

vista la propria delibera n. 316/2023 assunta nella riunione del 5 maggio 2023, con la quale è stato conferito mandato al Presidente federale per la definizione e l'approvazione del nuovo testo dello Statuto federale in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo suindicato, al fine di consentirne la tempestiva trasmissione al CONI;

preso atto della comunicazione del Segretario Generale del CONI pervenuta in data 26 maggio 2023, Prot. 0004323, relativa alla procedura ed alle tempistiche da rispettare al fine dell'approvazione, da parte della Giunta Nazionale, del nuovo testo della Statuto federale, emendato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.;

visto il DL n.75/2023 convertito con L. n.112/2023;

vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 18/09/2023, inviata al Segretario Generale del CONI in ordine ad alcuni chiarimenti sulla normativa sopra indicata;

viste le modificazioni apportate al testo dello Statuto federale

**DELIBERA**

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, lo Statuto Federale come modificato secondo il testo che si riporta in allegato alla presente delibera.

**DELIBERA N.187/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il DL n.75/2023 convertito con L. n.112/2023;
- viste le modifiche al testo dello Statuto federale approvate con delibera n.186/2023 assunta in data odierna, al fine di adeguarlo alle disposizioni di legge prima richiamate;
- ritenuto opportuno apportare agli artt. 50 e 59 del Regolamento Organico le modifiche conseguenti quelle introdotte allo Statuto federale, in merito alle elezioni dei Consiglieri federali che abbiano già svolto tre mandati consecutivi, al fine di rendere il Regolamento coerente con il dettato statutario, fermo restando che le modificazioni avranno validità ed efficacia solo dopo l'approvazione da parte del CONI dello Statuto federale;
- vista la propria delibera n. 8/2023 assunta nella riunione del 14 luglio 2023 C.U. n. 16, con la quale si è abrogato l'art. 166 (già art. 180) "Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche", eliminando la possibilità del rilascio e successiva riattribuzione del Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche e si è dato mandato agli Uffici federali di adeguare il Regolamento Organico in ordine alla modifica di cui sopra;
- visto l'articolo 165 che disciplina sia la normativa riguardante l'attribuzione del Titolo sportivo, sia la normativa relativa all'ammissione del campionato;
- ritenuto opportuno disciplinare le materie di cui sopra con due disposizioni distinte e separate;
- viste le modifiche del Regolamento Organico, ed in particolare gli articoli 50, 59, 165 e 166, nel testo allegato in calce alla presente delibera;

**DELIBERA**

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli artt. 50, 59, 165 e 166 del Regolamento Organico, come di seguito indicato:

Art.50 - Elezione delle cariche federali

1. Le elezioni del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall'art.13 commi 3 e 5 dello Statuto federale.
2. L'elezione dei Consiglieri federali avviene con l'espressione di preferenze. E' possibile non esprimere preferenza fino alla totale copertura dei posti disponibili.
3. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza delle Affiliate avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai Delegati delle Affiliate presenti. In caso di più candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età. **L'elezione dei Consiglieri federali che abbiano già svolto tre mandati consecutivi avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei voti espressi dai Delegati delle Affiliate presenti.**
4. I Consiglieri federali atleti e tecnici saranno eletti dai Delegati degli atleti e dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria.
5. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri di un Comitato Territoriale in rappresentanza delle Affiliate avviene nel rispetto dei disposti e delle maggioranze previste dall'art. 13 commi 3 e 4 dello Statuto federale. Per i Consiglieri Territoriali in caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.



**Art.59 - Elezione delle cariche federali**

1. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici avviene nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto federale e, comunque, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici presenti. In caso di più candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. **In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età. L'elezione dei Consiglieri federali che abbiano già svolto tre mandati consecutivi avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei voti espressi dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici.**
2. Per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, ogni Delegato può esprimere sulla scheda un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

**Art.165- Titolo sportivo- Ammissione al campionato - Licenza Nazionale**

1. Al termine di ciascuna stagione sportiva la Federazione attribuisce alle società sportive il titolo sportivo per la partecipazione ai campionati per la stagione sportiva successiva sulla base della classifica ufficiale di ciascun campionato, stilata dai competenti organi sportivi.
2. Il Titolo Sportivo può essere attribuito esclusivamente dalla FIP, ~~anche ai sensi del successivo art.166 del presente Regolamento.~~
3. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

**Art.166- Ammissione al campionato - Licenza Nazionale**

- ~~4.~~ 1. La partecipazione al campionato nazionale professionistico ed ai Campionati Nazionali Dilettantistici di Serie A2 Maschile e A1 Femminile avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza Nazionale.
- ~~5.~~ 2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati da appositi Manuali deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
- ~~6.~~ 3. La partecipazione a tutti gli altri Campionati federali avviene a seguito del provvedimento di ammissione della società munita del titolo, assunto dall'organo federale competente il quale verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissione, deliberate annualmente dal Consiglio Federale, in relazione allo specifico campionato.
- ~~7.~~ 4. Avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati dilettantistici, nonché avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, assunti dai competenti organi federali è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
- ~~8.~~ 5. Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche".

9- 6. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

~~Art.166 – Attribuzione Titolo sportivo senior di Società dilettantistiche (del. n.35/2019 P.F. 03/06/2019 – del. n.4/2019 P.F. 05/07/2019)~~

- ~~1. – Il Consiglio federale può autorizzare l'attribuzione di un titolo sportivo senior che sia stato rilasciato da una Società, alle seguenti condizioni:
  - a) – che il titolo sportivo sia attribuito ad una Società regolarmente Affiliata alla FIP ai sensi dell'art. 150 del presente Regolamento;
  - b) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e delle sue Società Affiliate;
  - c) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo, al momento della richiesta, abbiano adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei tesserati, compresi provvedimenti esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali e/o dalla FIBA;
  - d) – che la Società che rilascia il titolo sportivo e la Società interessata all'attribuzione dello stesso titolo dichiarino di rimanere obbligate in solido per quelle situazioni debitorie riferibili al periodo antecedente l'attribuzione del titolo sportivo che dovessero successivamente emergere tanto nei confronti della FIP quanto dei tesserati;
  - e) – che l'eventuale Società interessata all'attribuzione del titolo sportivo non detenga direttamente o indirettamente partecipazioni nella Società che rilascia il titolo sportivo.~~
- ~~2. – Non è possibile richiedere l'attribuzione di titolo sportivo presso un Comune in cui:
  - a) – vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia;
  - b) – vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive di cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.~~
- ~~3. – Non è possibile richiedere l'attribuzione del medesimo titolo sportivo che è stato rilasciato.~~
- ~~4. – Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuata l'attribuzione di titolo sportivo.~~
- ~~5. – E' facoltà del Consiglio federale concedere o meno l'autorizzazione al trasferimento di titolo sportivo specificando quali sono le motivazioni in caso di rifiuto.~~
- ~~6. – La Società che ha rilasciato il titolo sportivo può, nella stessa stagione sportiva, chiedere l'attribuzione di altro titolo sportivo.~~
- ~~7. – La Società che ha avuto l'attribuzione di un titolo sportivo e non ha provveduto a rilasciare il proprio titolo sportivo ad altra Affiliata, perde automaticamente il titolo sportivo senior inferiore. Tale titolo rientra nelle disponibilità della FIP.~~
- ~~7bis – Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società cui verrà attribuito il titolo sportivo secondo quanto previsto dal Comunicato dei contributi a carico delle Società.~~
- ~~8. – La Società Affiliata partecipante al campionato regionale che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a) – verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;
  - b) – dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre Affiliate e tesserati.~~
- ~~9. – La Società partecipante ai Campionati regionali potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società Affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato in cui la Società che intende rilasciare partecipava.~~
- ~~10. – La Società Affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato regionale dovrà presentare la seguente documentazione:~~

- a) ~~Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;~~
  - b) ~~verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo;~~
  - c) ~~certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;~~
  - d) ~~rispetto delle condizioni previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali nazionali e regionali.~~
- ~~Una Società potrà avere l'attribuzione del titolo sportivo da altra Società Affiliata con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato cui la Società intende partecipare.~~
11. ~~La Società Affiliata partecipante al Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile che intende rilasciare il titolo sportivo dovrà presentare la seguente documentazione:~~
- a) ~~verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di rilascio del titolo sportivo;~~
  - b) ~~dichiarazione a firma del Legale rappresentante della Società che attesti l'assenza di obbligazioni in essere verso altre Affiliate;~~
  - c) ~~liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento di ogni obbligazione nei confronti dei tesserati.~~
12. ~~La Società partecipante al Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile, potrà rilasciare il titolo sportivo affinché sia attribuito ad altra Società Affiliata presente sul territorio nazionale.~~
13. ~~La Società Affiliata interessata all'attribuzione del titolo sportivo per partecipare ad un Campionato di Serie B nazionale o A2 femminile dovrà presentare la seguente documentazione:~~
- a) ~~Istanza al Consiglio federale presentata entro il termine di iscrizione al Campionato annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali in cui manifesta l'interesse all'attribuzione del titolo sportivo rilasciato da una Società;~~
  - b) ~~verbale di Assemblea dei soci contenente la delibera di consenso all'attribuzione del titolo sportivo della Società indicata nell'istanza;~~
  - c) ~~certificazione di disponibilità di un adeguato impianto rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;~~
  - d) ~~visura camerale;~~
  - e) ~~fideiussione dell'importo relativo al Campionato cui intende partecipare, previsto dalle Disposizioni Organizzative vigenti.~~

**DELIBERA N.188/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letto l'articolo 88 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che disciplina il tesseramento dei medici sociali;
- ritenuto di dover snellire il percorso che le società devono seguire per effettuare il tesseramento di un medico, al fine di poterlo iscrivere in lista elettronica in occasione delle proprie gare di Campionato;
- vista altresì, la necessità adeguare la regolamentazione del tesseramento e delle relative competenze, all'attuale procedura adottata;
- ravvisata la necessità di modificare, con effetto immediato, il comma 2 dell'art.88 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

**DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, il comma 2 dell'art.88 del Regolamento Esecutivo Tesseramento con il testo di seguito riportato:

**Art. 88 Tesseramento dei medici sociali**

1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
- ~~2. La richiesta di tesseramento andrà indirizzata al Settore Sanitario dalle Società partecipanti all'attività nazionale ed all'Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all'attività regionale.~~
3. **La Società per poter richiede il tesseramento di un medico deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante la procedura di tesseramento dirigente di Fiponline, selezionando come prima qualifica quella di medico.**
4. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.

**DELIBERA N.189/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 146 del Regolamento Organico rubricato "La Commissione Tecnica di Controllo";
- vista la delibera n.56/2021 assunta dal Presidente federale in data 17 novembre 2021, ratificata con propria delibera n.160/2021 nella riunione del 7 dicembre 2021, con la quale sono stati nominati, con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2025, gli Ispettori della Commissione Tecnica di Controllo, a norma dell'art. 146 del Regolamento Organico;
- vista altresì la propria delibera n.163/2022 assunta nella riunione del 14 ottobre 2022, con la quale è stato nominato, fino al 31 ottobre 2025, il Prof. Dott. Francesco Cossu quale Ispettore della Commissione Tecnica di Controllo;
- esaminata la richiesta del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo di integrare ulteriormente l'attuale numero di ispettori a disposizione della suindicata Commissione;
- individuato dalla Commissione Tecnica di Controllo il Dott. Claudio Cannella quale persona idonea a ricoprire l'incarico di Ispettore della Commissione;
- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dallo stesso;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2025, il Dott. Claudio Cannella quale Ispettore della Commissione Tecnica di Controllo.

**DELIBERA N.190/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 42, assunta dal Commissioner CIA in data 28 novembre 2023, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi dei nuovi benemeriti in base alle segnalazioni delle regioni;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

**DELIBERA**

di nominare in qualità di Benemeriti e Benemeriti d'Eccellenza i seguenti tesserati:

MARIOTTINI	MARCO	Umbria	Arbitro Benemerito
BACCI	ANTONIO	Veneto	Arbitro Benemerito
ZAMBON	FABIO	Veneto	Arbitro Benemerito d'Eccellenza
TAGLIOLINI	STEFANIA	Umbria	Ufficiale di Campo Benemerito
DEL GRECO	STEFANO	Veneto	Arbitro Benemerito alla memoria

**DELIBERA N.191/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.32/2023, assunta dal Presidente federale il 24 novembre u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare, per la sola stagione sportiva 2023/2024, del Sig. Maurizio Sarcinelli (tessera C.N.A. 026989) nel campionato U15/M Silver a cui prende parte la Società Godega Basket A. Dil. (codice F.I.P. 027830);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.32/2023, assunta dal Presidente federale il 24 novembre u.s.

**DELIBERA N.192/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.33/2023, assunta dal Presidente federale il 29 novembre u.s., con la quale sono stati nominati, con effetto immediato, i Sig.ri Claudio Barresi, Luca Ciaboco, Giordano Consolini, Roberto di Lorenzo, Carlo Mariotti, Massimo Meneguzzo e Luigi Satolli quali componenti delle commissioni che dovranno valutare gli aspiranti Formatori ammessi alla valutazione finale del corso per Formatori Regionali, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre p.v.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.33/2023, assunta dal Presidente federale il 29 novembre u.s.

**DELIBERA N.193/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;
- preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbano pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;
- esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto volte al riconoscimento della qualifica di *Allenatore Benemerito* ai tesserati C.N.A. Sig.ri Alessandro Mungo, Gerardo De Angelis, Eugenio Antonio Dattola, Massimo Massaro, Valeria Giovati, Nevio Giuliani, Alberto Auditore, Angelo Bondi, Marco Corsolini, Gianpaolo Gerolamo Re, Riccardo Paolini, Salvatore Coppola, Gianfranco Matera, Mario Buccoliero, Gualtiero Catani, Giovanni Perdichizzi, Umberto Vezzosi ed Eugenio Dalmasson;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di concedere ai tesserati C.N.A. Sig.ri Alessandro Mungo, Gerardo De Angelis, Eugenio Antonio Dattola, Massimo Massaro, Valeria Giovati, Nevio Giuliani, Alberto Auditore, Angelo Bondi, Marco Corsolini, Gianpaolo Gerolamo Re, Riccardo Paolini, Salvatore Coppola, Gianfranco Matera, Mario Buccoliero, Gualtiero Catani, Giovanni Perdichizzi, Umberto Vezzosi ed Eugenio Dalmasson la qualifica di *Allenatore Benemerito*.

**DELIBERA N.194/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 7 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina del Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola;
- considerata la delibera n. 15E/2023 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia, in data 7 settembre 2023, con la quale è stata proposta la nomina del sig. Angelo Maruti come Delegato Minibasket della provincia di Cremona;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024, il sig. Angelo Maruti come Delegato Provinciale Minibasket e Scuola del Comitato Provinciale di Cremona.

**DELIBERA N.195/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 7 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina del Responsabile o Delegato Provinciale Minibasket e Scuola;
- considerate le delibere n. 22 e n. 25 assunte dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, rispettivamente in data 20 ottobre e 4 novembre 2024, con le quali sono state proposte le nomine dei Delegati Minibasket delle province di Siracusa e Catania;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket e del Responsabile del Settore Scuola;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2021/2024, i Delegati Provinciali Minibasket e Scuola delle province di Siracusa e Catania, come di seguito indicato:

Delegato Provinciale Minibasket Scuola C.P. Siracusa: Vincenzo Marino;

Delegato Provinciale Minibasket Scuola C.P. Catania: Mario Litrico;

**DELIBERA N.196/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 19 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede il conferimento del titolo di *Benemerito del Minibasket*;
- considerato che gli Istruttori Minibasket: Lucio Bortolussi n. tessera 000185, Maurizio Minghetti n. tessera 001174 e Raffaele Romano n. tessera 000071, si sono distinti per la qualità dell'attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia;
- preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di conferire il titolo di *Benemerito del Minibasket* a Lucio Bortolussi n. tessera 000185, Maurizio Minghetti n. tessera 001174 e Raffaele Romano n. tessera 000071, per essersi distinti per la qualità dell'attività svolta a favore della diffusione e del miglioramento del Minibasket in Italia.

**DELIBERA N.197/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;
- considerato che i componenti dello Staff avranno il compito di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio nazionale e ricopriranno il ruolo di docenti nelle attività di formazione e divulgazione dell'attività del minibasket;
- preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket ed il Responsabile del Settore Scuola sulla base delle riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro dei nominativi proposti;
- acquisita dal Settore Minibasket e Scuola per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2024, i seguenti componenti dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola:

- Angeli Jonathan
- Bagni Fabio
- Bortolussi Lucio
- Ciuti Carla
- De Giorgio Antonino
- Frigo Luca
- Greco Mario
- Lagioia Andrea
- Marcangeli Guido
- Regis Roberta
- Verde Giovanni

**DELIBERA N.198/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 10 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale del Coordinatore Tecnico Territoriale Minibasket e Scuola;
- preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Responsabile del Settore Minibasket e dal Responsabile del Settore Scuola d'intesa col Tecnico federale;
- acquisita dal Settore Minibasket e Scuola per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;



**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2024, i seguenti Coordinatori Tecnici Territoriali Minibasket e Scuola:

Abruzzo	Lagioia Andrea
Basilicata	Roberta Regis
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Dario Mondini
Emilia Romagna	Jonathan Angeli
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio	Fabio Bagni
Liguria	Angelo Porro
Lombardia	Giovanni Verde
Marche	Emanuele Borsella
Molise	Mario Greco
Piemonte	Baccarin Massimo
Puglia	Piergiuseppe Deserio
Sardegna	Antonello Muroli
Sicilia	Valeria Maria Puglisi
Toscana	Annalisa Breschi
Trentino Alto Adige	Arben Baftiri
Umbria	Roberta Regis
Valle d'Aosta	Maurizio Cremonini
Veneto	Valerio Salvato

**DELIBERA N.199/2023**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art. 11 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dei Docenti Territoriali Minibasket;
<u>considerato</u>	che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola il Docente Territoriale deve essere uno specialista con approfondite competenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, sulle teorie e metodologie di insegnamento, sulle teorie e metodologie di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro;
<u>ravvisata</u>	la necessità di provvedere alla nomina secondo quanto stabilito dall'art. 11 di cui sopra al fine di garantire il regolare svolgimento dei corsi istruttori sul territorio;
<u>viste</u>	le proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket;
<u>ritenuto</u>	opportuno nominare nel corpo docenti di ogni regione tutti i componenti dello Staff Tecnico Territoriale;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di incaricare, per l'anno 2024, per la docenza dei Corsi Istruttori Regionali Minibasket le seguenti persone:

**Regione Abruzzo:**

Paolillo Roberto, Di Rocco Annamaria, Lagioia Andrea.

**Regione Basilicata:**

Roberta Regis.

**Regione Calabria:**

De Giorgio Tonino, Olivadoti Antonio, Romeo Katia, La Fauci Santi, Vivino Esposito Silvia, Laganà Luca.

**Regione Campania:**

Mondini Dario, Nappi Antonio, Finamore Alessandra, Longobardo Pasquale, Trotta Anna, Pastore Mariacristina, De Rosa Matteo, Mirra Marco Oreste Luca, Vajano Alessandro.

**Regione Emilia Romagna:**

Serri Andrea, Raimondi Rossano, Giorgetti Anna, Tonini Michele, Angeli Jonathan, Di Berardo Daniele, Gibertoni Gabriele, Aiello Claudia, Limonetti Giulia, Pezzoli Riccardo.

**Regione Friuli Venezia Giulia:**

Bortolussi Lucio, Cerniz Alice, Desio Enrico, Brumatti Elisa, Cumbat Gabriele.

**Regione Lazio:**

Bagni Fabio, Fiori Tiziano, Bergantini Giada, Mencattini Micol, Neri Alessio, D'Errico Claudio, Marzioli Giorgio, Boggio Enrico.

**Regione Liguria:**

Porro Angelo, Varaldo Pierpaolo, Arduino Ezio, Trotta Francesco, Albani Erika, De Mattei Francesca.

**Regione Lombardia:**

Verde Giovanni, Tenca Claudia, Squassabia Cesarino, Pinelli Gianfranco, Parigi Anna, Rossi Davide Palmiro, Grotto Martina, Rizzo Matteo, Crotti Fabio, Oldani Diego, Franciamore Filippo, Betti Emanuele, Magni Cristian.

**Regione Marche:**

Borsella Emanuele, Ambrogi Anna, Regis Roberta, Latini Federico.

**Regione Molise:**

Capobianco Andrea, Greco Mario, Pirosanto Rita.

**Regione Piemonte/ Valle d'Aosta:**

Pio Loco Enrico, Fumello Alessandro, Prunotto Paola, Baccarin Massimo, Migliorini Luigi, Caputo Selena, Nasari Marco, Vialardi Simone, Daino Salvatore, Di Meo Luca.

**Regione Puglia:**

Deserio Piergiuseppe, De Carlo Benedetto, Jacovelli Vito, Cito Gianfranco, Del Vecchio Angela, Leopizzi Lorenzo, Salinari Sebastiano, Di Pippa Cristina, Martinelli Ilaria.

**Regione Sardegna:**

Muroni Antonello, Fenu Giulio, Moro Salvatore, Baldinu Chiara, Cappellini Sara, Botarelli Maria Chiara, Leone Lorenzo.

**Regione Sicilia:**

Puglisi Valeria, Sigillo Massimo, Vicari Alessandro, Milano Francesco, Vigilante Alessandra, La Cognata Crocifisso, Di Bianca Salvatore.

**Regione Toscana:**

Breschi Annalisa, Bottari Michele, Cedolini Gianni, Venturini Piero, Biggio Paolo, Ierardi Andrea, Innocenti Marco, Bertoli Gianni, Sciatti Gianluca.

**Regione Trentino Alto Adige:**

Batfiri Arben, Schwienbacher Roberto, Sergio Mazza.

**Regione Umbria:**

Regis Roberta, Savoia Antonio, Negrotti Lorenzo

**Regione Veneto:**

Salvato Valerio, Pagnin Michela, Pan Alberto, Fornaro Mauro, Rosolen Lucilla, Frigo Luca, Sessi Elena, Federico Antonio, Barcaro Laura.

**DELIBERA N.200/2023**

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che ai sensi dell'art. 36 e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola i "la Commissione Tecnica maschile e femminile è composta da Componenti di riconosciute e consolidate competenze tecniche scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite spiccatamente alla pallacanestro";

visto inoltre che al comma 2 degli articoli sopracitati si stabilisce che "i Componenti della Commissione Tecnica maschile e femminile sono proposti dal Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile per la successiva nomina da parte del Consiglio federale";

viste le proposte di nomina avanzate dal Responsabile del Settore Giovanile sulla base di quanto sopra descritto;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, per l'anno 2024 i Componenti della Commissione Tecnica Giovanile Maschile e della Commissione Tecnica Giovanile Femminile come di seguito indicato:

**Commissione Tecnica Maschile**

- CAPOBIANCO Andrea;
- CASARIN Federico;
- FARAONI Massimo;
- MENOZZI Andrea;
- PAOLINI Davide;
- RICCÒ Francesco.

**Commissione Tecnica Femminile**

- CALIENDO Antonio;
- CAPOBIANCO Andrea;
- DE ZOTTI Paolo Roberto;
- LUCCHESI Giovanni;
- RESS Kathrin;
- RICCARDI Roberto.

**DELIBERA N.201/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il punto *Tornei Minibasket* delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket Edizione 2023/2024 in cui è stabilito che per i Tornei Minibasket *“Le squadre potranno essere composte anche da atleti tesserati in Società diverse; in questo caso gli stessi dovranno presentarsi con il nulla – osta, copia del certificato medico e del tesseramento alla Società di appartenenza, per l’anno sportivo in corso”*;
- considerato che, per una migliore procedura organizzativa dell’attività si è ritenuto opportuno estendere la facoltà di concedere il nulla-osta a tutte le attività Minibasket che vedono impegnati i Miniatleti in Società terze rispetto a quelle dove sono tesserati fatta eccezione per i trofei denominati: Pulcini, Paperine, Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle ed Esordienti;
- considerato che tale estensione della norma tutela le Società dove i Miniatleti sono tesserati in modo da essere informate preventivamente delle attività dei loro tesserati;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Minibasket;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di integrare la norma prevista al punto *Tornei Minibasket* delle Norme Organizzative e Disposizioni Generali Minibasket Edizione 2023/2024, come di seguito:

*“In tutte le attività Minibasket che vedono impegnati i Miniatleti in Società terze rispetto a quelle dove sono tesserati, fatta eccezione per i trofei denominati: Pulcini, Paperine, Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle ed Esordienti, si deve presentare: il nulla-osta, copia del certificato medico e del tesseramento della Società di appartenenza”*.

**DELIBERA N.202/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.2/2022, assunta dal Consiglio federale in data 15 luglio 2022, con la quale è stata formalizzata la figura del Referente Tecnico Territoriale “RTT” nell’ambito dell’organigramma del Settore Squadre Nazionali, rimettendo in capo al Settore Squadre Nazionali l’individuazione dei soggetti idonei, sentiti i Presidenti Regionali;
- ravvisata quindi la necessità di dar seguito a quanto disposto dalla citata delibera provvedendo alla nomina dei Referenti tecnici territoriali, ai quali saranno affidati l’attività di reclutamento e monitoraggio degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore;
- viste le proposte di nomina formulate dal Settore Squadre Nazionali, di concerto con i Presidenti dei Comitati Regionali FIP;
- acquista la disponibilità dei soggetti interessati a ricoprire il ruolo e svolgere le relative attività;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, fino al 31 dicembre 2024, i seguenti Referenti tecnici territoriali:

**Abruzzo**

RTT femminile Franco Antonio Ghilardi  
RTT maschile Fabio Di Tommaso

**Basilicata**

RTT femminile Vincenzo Bochicchio  
RTT maschile Roberto Miriello

**Calabria**

RTT femminile Danilo Chiarella  
RTT maschile Umberto Di Martino

**Campania**

RTT femminile Massimo Massaro  
RTT maschile Mariano Gentile

**Emilia Romagna**

RTT femminile e maschile Valeria Giovati

**Friuli Venezia Giulia**

RTT femminile e maschile Alessandro Guidi

**Lazio**

RTT femminile e maschile Umberto Fanciullo

**Liguria**

RTT femminile Marco Corsolini  
RTT maschile Stefano Ambrosini

**Lombardia**

RTT femminile Marino Mannis  
RTT maschile Luca Vitali

**Marche**

RTT femminile Roberta Regis  
RTT maschile Luca Pentucci

**Molise**

RTT femminile e maschile Domenico Sabatelli

**Piemonte**

RTT femminile Manuele Petrachi  
RTT maschile Pietro Cardile

**Puglia**

RTT femminile Lorenzo Leopizzi  
RTT maschile Dimitri Patella

**Sardegna**

RTT femminile Alberto Bonu  
RTT maschile Nicola Pintonello

**Sicilia**

RTT femminile Maria Buzzanca  
RTT maschile Ivan Drigo

**Toscana**

RTT femminile Stefano Tommei  
RTT maschile Massimo Chiarello

**Trentino Alto Adige**

RTT femminile Roberto Sacchi  
RTT maschile Manuel Raffaelli

**Umbria**

RTT femminile Francesco Posti  
RTT maschile Andrea Sansone

**Valle d’Aosta**

RTT femminile e maschile Raffaele Romano

**Veneto**

RTT femminile Maria Giulia Pegoraro  
RTT maschile Valerio Salvato

**DELIBERA N.203/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l’articolo n. 45 comma 5 e 6 dello Statuto;
- vista la propria delibera n. 257/2021 assunta nella riunione del 29 gennaio 2021 con la quale è stato nominato il Sig. Gianpio Ciociola quale Delegato del Provinciale di Foggia;
- preso atto della delibera n. 3.23.24/2023 assunta dal Consiglio Direttivo Puglia il 22 novembre 2023 con la propone la revoca della nomina del Delegato Provinciale di Foggia Sig. Gianpio Ciociola, per le motivazioni riportate nella stessa, e con la quale propone di nominare il Sig. Spartaco Grieco attuale Consigliere del Comitato Regionale Puglia, Commissario Straordinario del Provinciale di Foggia fino all’individuazione di persona idonea a ricoprire l’incarico di Delegato;
- ravvisata la necessità di nominare un Commissario Straordinario nel Provinciale di Foggia al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali sino all’individuazione del nominativo del Delegato;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Puglia meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, il Sig. Spartaco Grieco attuale Consigliere del Comitato Regionale Puglia, Commissario Straordinario del Provinciale di Foggia al fine di garantire la continuità delle attività federali, sino all’individuazione del nominativo del nuovo Delegato.

**DELIBERA N.204/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n. 45 comma 5 e 6 dello Statuto;
- vista la propria delibera n. 251/2022 assunta nella riunione dell'11 febbraio 2022 con la quale è stato nominato il Sig. Giovanni Spinella quale Delegato del Provinciale di Catania;
- preso atto della delibera n. 27/2023 assunta dal Consiglio Direttivo Sicilia il 27 novembre 2023 con la propone la revoca della nomina del Delegato Provinciale di Catania Sig. Giovanni Spinella, per le motivazioni riportate nella stessa, e con la quale propone di nominare la Dott.ssa Mariacristina Correnti attuale Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Commissario Straordinario del Provinciale di Catania fino all'individuazione di persona idonea a ricoprire l'incarico di Delegato;
- ravvisata la necessità di nominare un Commissario Straordinario nel Provinciale di Catania al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali sino all'individuazione del nominativo del Delegato;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Sicilia meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare, la Dott.ssa Mariacristina Correnti attuale Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Commissario Straordinario del Provinciale di Catania al fine di garantire la continuità delle attività federali, sino all'individuazione del nominativo del nuovo Delegato.

**DELIBERA N.205/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 7/2023 ed il verbale di Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2023 del Comitato Regionale Calabria, dove propongono il trasferimento di sede del Comitato Regionale Calabria da Via Frangipane 38, Reggio Calabria, presso il Palasport Pentimele, in Via Provinciale Pentimele, Reggio Calabria, nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Reggio Calabria;
- ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Calabria meritevole di accoglimento.

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede del Comitato Regionale Calabria, da Via Frangipane 38, ai locali messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria a titolo gratuito presso il Palasport Pentimele, in Via Provinciale Pentimele, Reggio Calabria.

**DELIBERA N.206/2023**

Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.279/2023 con la quale è stato approvato il riordino dei Campionati maschili senior, istituendo un nuovo Campionato denominato “*Serie B interregionale*” coordinato dal Settore Agonistico, con delega alla gestione dei singoli gironi ad alcuni Comitati Regionali, e definendo il Campionato di Serie C unica nel quale sono confluite Società di Serie C gold, C silver e D in quantità differenti secondo le numeriche previste dalla stessa delibera;
- considerato che la recente riforma dei campionati senior maschili ha evidenziato un forte impatto sulla gestione dell’attività da parte dei Comitati Territoriali in termini di organizzazione degli Uffici e di maggiori/minori ricavi e costi;
- ritenuto opportuno, pertanto, definire un sistema perequativo, fondato su parametri e criteri tali da poter riuscire a garantire a tutti i Comitati Territoriali continuità e stabilità economica volta a consentire la pianificazione e la programmazione delle attività formative e promozionali regionali;
- vista la nota, datata 27 settembre 2023, del Rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali con cui propone di stabilire che per i campionati di serie C unica e/o B interregionale si stabilisca l’alternanza annuale della gestione all’interno del distretto tra le Regioni con le squadre partecipanti e che al termine della stagione sportiva, in relazione al saldo ricavi/costi, l’utile venga suddiviso tra le regioni coinvolte in base al numero delle squadre partecipanti con una franchigia a favore del Comitato che organizza il girone pari al 20% degli “utili”;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- ravvisata l’estrema urgenza a provvedere considerato l’inizio dei Campionati interessati dalla proposta;

**DELIBERA**

di stabilire che al termine della stagione sportiva del Campionato di B interregionale maschile, in relazione al saldo ricavi/costi, **l’utile relativo alle gare della sola fase di qualificazione** venga suddiviso tra i Comitati regionali coinvolti in base al numero delle squadre partecipanti con una franchigia a favore del Comitato che organizza il girone pari al 20% degli “utili”.

**DELIBERA N.207/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.34/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 Novembre 2023, con la quale si autorizza l’atleta Nico Martini ad essere impiegato dalla Società Pall. Don Bosco SSDARL nel Campionato U17 Silver pur avendo già disputato con la stessa Società 3 gare nel Campionato U17 Gold;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.34/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 Novembre 2023.



**DELIBERA N.208/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letto l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce l'atleta di formazione italiano come colui che abbia partecipato a Campionati Giovanili per almeno quattro stagioni sportive;
- vista l'istanza pervenuta il 14.08.2023 da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, con cui richiede che venga riconosciuta la Formazione Italiana all'atleta Francesco Terzi nato il 05.07.2003, tesserato per la società Fortitudo Messina (cod Fip 054964) iscritta al Campionato Divisione Regionale 1;
- vista l'istanza ricevuta l' 11.10.2023 da parte della Società Virtus Academy Benevento (cod. Fip 055533), iscritta al Campionato B Femminile, con cui richiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Maria Vetrone nata il 14.10.2001;
- vista l'istanza, ricevuta in data 20.10.2023, da parte del Presidente del Comitato Regionale Piemonte con cui chiede che venga riconosciuta la Formazione italiana per l'atleta Leonardo Godino nato il 08.09.2002 tesserato per A.S. Dil. Pall. Trino /cod Fip 001097) iscritta al Campionato Divisione Regionale 1;
- vista l'istanza pervenuta in data 06.11.2023 da parte del Sig. Matteo Dell'Isola nato il 22.03.1999 tesserato per la Società A. Dil. Nuovo Basket Soverato (cod. Fip 050256) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1, con cui chiede che gli venga riconosciuta la Formazione italiana;
- vista l'istanza pervenuta in data 21.11.2023 da parte del Sig. Michele Giannone nato il 10.09.1999, attualmente in contatto per perfezionare il suo tesseramento con la Società Basket Scicli Meerkat (cod Fip 055943) iscritta al Campionato Divisione Regionale 1, con cui chiede che gli venga attribuito il requisito della Formazione Italiana;
- vista la richiesta pervenuta in data 29.11.2023 da parte del Delegato del Comitato Provinciale di Sondrio con cui presenta istanza ai fini del riconoscimento della Formazione italiana per gli atleti Daniele Valli nato il 29.08.1999, Roberto Maffenini nato il 12.06.2001, Simone Panizza nato il 13.01.1994 e Marco Travaini nato il 16.06.1996 tesserati per la Società Basket Club Tirano Asd (cod. Fip 008280) partecipante al Campionato Divisione Regionale 1;
- considerato che gli istanti partecipano a Campionati federali che sono soggetti a limitazione di utilizzo degli atleti Senior Non Formatì;
- preso atto che tutti gli istanti sono ormai considerati atleti di categoria Senior e non possono ultimare il percorso di formazione giovanile ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- acquisiti i pareri favorevoli dei Presidenti dei Comitati Regionali;

**DELIBERA**

il riconoscimento, con decorrenza immediata, della Formazione italiana agli atleti: Francesco Terzi nato il 05.07.2003, Maria Vetrone nata il 14.10.2001, Leonardo Godino nato il 08.09.2002, Matteo Dell'Isola nato il 22.03.1999, Michele Giannone nato il 10.09.1999, Daniele Valli nato il 29.08.1999, Roberto Maffenini nato il 12.06.2001, Simone Panizza nato il 13.01.1994 e Marco Travaini nato il 16.06.1996.

**DELIBERA N.209/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta, in data 22 novembre 2023, da parte del Presidente di Lega Basket Femminile con cui chiede che in Serie A2 femminile vengano applicati i medesimi criteri di iscrizione a referto dell'11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> atleta previsti nel Campionato di Serie A1 femminile previsti al punto 28.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024;
- visto il punto 28 comma 4 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024, riferito ai criteri di iscrizione a referto nel Campionato di Serie A1 femminile in cui è stabilito che *"è possibile l'iscrizione in lista N dell'11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> atleta senior purchè di formazione italiana oppure giovanili e che abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati italiani di attività giovanile e abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione cc.dd.IC 2 o IC 3"*;
- visto il punto 34 comma 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024, riferito ai criteri di iscrizione a referto nel Campionato di Serie A2 femminile in cui è stabilito che *"è possibile l'iscrizione in lista N dell'11<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> atleta, anche senior, purché siano di formazione italiana"*;
- ritenuta la proposta del Presidente di Lega Basket Femminile meritevole di accoglimento;
- rilevata altresì la necessità di rettificare la numerazione del punto 34 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024 inerente l'iscrizione a referto nel Campionato di Serie A2 femminile;

**DELIBERA**

di accogliere l'istanza avanzata dal Presidente di Lega Basket Femminile modificando, relativamente al Campionato di Serie A2 femminile, il punto 34 *"Iscrizione a referto"* delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024 come di seguito riportato:

**34 bis** Iscrizione a referto

Omissis

**3. è possibile l'iscrizione in lista N dell'11<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> atleta, anche senior, purché siano di formazione italiana. *"è possibile l'iscrizione in lista N dell'11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> atleta senior purchè di formazione italiana oppure giovanili e che abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati italiani di attività giovanile e abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione cc.dd.IC 2 o IC 3"*.**

**DELIBERA N.210/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;
- visto inoltre il capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024 che disciplina la modalità di presentazione della richiesta di cambio di assetto giuridico prevedendo da parte della Società interessata l'inserimento dei documenti richiesti generando la pratica su FIPonline;
- esaminate le istanze presentate dalle Società A.S.D. PALL. SANGA MILANO (cod. FIP 051507), BALLERS LAB ASD (cod. FIP 055463), POL. SAN MAMOLO 2000 A.S.D. (cod. FIP 045150), A.S.D. PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972 (cod. FIP 050402), ASD U.S. LORETO (cod. FIP 000236) e POLISPORTIVA GONZAGA A.S.D.C. (cod. FIP 037912) in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 175 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di autorizzare il cambio di assetto giuridico, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico e del capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024, delle Società di seguito elencate:

<b>codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>da</b>	<b>a</b>
051507	A.S.D. PALL. SANGA MILANO	ANR	SRL
055463	BALLERS LAB ASD	ASR	ANR
045150	POL. SAN MAMOLO 2000 A.S.D.	ANR	ASR
050402	A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972	ANR	SRL
000236	ASD U.S. LORETO	ANR	SRL
037912	POLISPORTIVA GONZAGA A.S.D.C.	ANR	SRL

**DELIBERA N.211/2023**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.Dil. Fortitudo Rosa (cod. FIP 050059) regolarmente affiliata per l'a.s.2023/2024;
- visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale

di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

visto il punto 3.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 in cui è fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza al fine di procedere al cambio di assetto giuridico della Società;

considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali sopra richiamate;

visti i documenti presentati dalla Società, con i quali il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede così come richiesto dalla Società indicata in tabella:

codice	denominazione	da	a
050059	A.S.DIL. FORTITUDO ROSA	BOLOGNA (BO)	CASTEL MAGGIORE (BO)

**DELIBERA N.212/2023**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalle Società A.S.D. VIVI BASKET NAPOLI (cod. FIP 051180) e A.S.D. BASKETTORRE (cod. FIP 052554) con cui chiedono di poter autorizzare il riconoscimento di rapporto di satellitismo ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Organico;

visto l'art 151 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto delle società satellite;

visto il punto 3.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023/24 in cui è stabilito il termine ultimo per presentare l'istanza di società satellite;

considerato che la Società A.S.D. VIVI BASKET NAPOLI (cod. FIP 051180) svolge attività cestistica meritevole di considerazione perché coinvolge ragazzi con disabilità mentali;

preso atto che la concessione della ratifica del rapporto di satellitismo garantirebbe alla Società il riconoscimento di attività federale per mantenere i privilegi relativi alla anzianità di affiliazione con le conseguenze ai fini sportivi;

acquisito il parere favorevole da parte del Presidente del Comitato Regionale Campania all'accoglimento dell'istanza;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, considerate le motivazioni espresse;

**DELIBERA**

di approvare, a norma dell'art. 151 del Regolamento Organico, il riconoscimento del rapporto di società satellite tra le società indicate in tabella:

<b>società madre</b>	<b>cod. FIP</b>	<b>società satellite</b>	<b>cod. FIP</b>	<b>Regione</b>
A.S.D. VIVI BASKET NAPOLI	051180	A.S.D. BASKETORRE 2009	052554	CAMPANIA

---

14 Dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
F.to *Giovanni Petrucci*